

IN BREVE n. 042-2013
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

TFR - COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE - SETTEMBRE 2013

Il TFR accantonato al 31 dicembre 2012 va rivalutato per i lavoratori che hanno cessato il loro rapporto tra il 15 agosto 2013 ed il 14 settembre 2013, dell' **1,617958%**.

Si fa presente che a partire dai dati di gennaio 2011 la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo è il 2010 (la base precedente era il 1995).

Quindi il nuovo indice di base è 2010 = 100.

Secondo l'articolo 2120 del codice civile il trattamento di fine rapporto al termine di ogni anno deve essere rivalutato mensilmente sommando

- il 75 % del costo della vita rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente
- l'1,5 % annuo, frazionato su base mensile (0,125% al mese).

In caso di una anticipazione del Tfr, il tasso di rivalutazione va applicato sull'intero importo accantonato sino al periodo di paga in cui l'erogazione viene effettuata.

Per il resto dell'anno l'aumento si applica, invece, solo sulla quota al netto della anticipazione, quella che rimane a disposizione del datore di lavoro.

Non è soggetta a rivalutazione la quota di Tfr versata dai lavoratori ai Fondi di previdenza complementare.

Va invece rivalutata dal datore di lavoro la quota di Tfr maturata dal lavoratore di una azienda con più di 50 dipendenti.

In base al comma 755 art. 1 Finanziaria 2007 il Tfr maturato da questi lavoratori a partire dal 1 gennaio 2007 deve essere trasferito al Fondo tesoreria presso l'Inps, fermo restando che il datore di lavoro, anche se non ha più la disponibilità di tali somme, dovrà ugualmente gestirle dal punto di vista contabile, compresa la rivalutazione monetaria.

Legge 27.12.2006, n. 296 - Articolo 1

755. Con effetto dal 1° gennaio 2007, è istituito il «Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile», le cui modalità di finanziamento rispondono al principio della ripartizione, ed è gestito, per conto dello Stato, dall'INPS su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato. Il predetto Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756, secondo quanto previsto dal codice civile medesimo.

756. Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2007, al fine del finanziamento del Fondo di cui al comma 755, al medesimo Fondo affluisce un contributo pari alla quota di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, maturata a decorrere dalla predetta data e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Il predetto contributo è versato mensilmente dai datori di lavoro al Fondo di cui al comma 755, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757. Non sono tenuti al versamento del predetto contributo i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti. La liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata, sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757, dal Fondo di cui al comma 755, limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro. Al contributo di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva.

INDICI MENSILI ISTAT DEL COSTO DELLA VITA

indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI)
(senza tabacchi)

ultimo comunicato ISTAT: 11/10/2013 per il mese di SETTEMBRE 2013

anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1995 (base 100)	Base di riferimento: 1995 = 100											
1996	102,4	102,7	103,0	103,6	104,0	104,2	104,0	104,1	104,4	104,5	104,8	104,9
%	5,5	5,0	4,5	4,5	4,3	3,9	3,6	3,4	3,4	3,0	2,6	2,6
1997	105,1	105,2	105,3	105,4	105,7	105,7	105,7	105,7	105,9	106,2	106,5	106,5
%	2,6	2,4	2,2	1,7	1,6	1,4	1,6	1,5	1,4	1,6	1,6	1,5
1998	106,8	107,1	107,1	107,3	107,5	107,6	107,6	107,7	107,8	108,0	108,1	108,1
%	1,6	1,8	1,7	1,8	1,7	1,8	1,8	1,9	1,8	1,7	1,5	1,5
1999	108,2	108,4	108,6	109,0	109,2	109,2	109,4	109,4	109,7	109,9	110,3	110,4
%	1,3	1,2	1,4	1,6	1,6	1,5	1,7	1,6	1,8	1,8	2,0	2,1
2000	110,5	111,0	111,3	111,4	111,7	112,1	112,3	112,3	112,5	112,8	113,3	113,4
%	2,1	2,4	2,5	2,2	2,3	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6	2,7	2,7
2001	113,9	114,3	114,4	114,8	115,1	115,3	115,3	115,3	115,4	115,7	115,9	116,0
%	3,1	3,0	2,8	3,1	3,0	2,9	2,7	2,7	2,6	2,6	2,3	2,3
2002	116,5	116,9	117,2	117,5	117,7	117,9	118,0	118,2	118,4	118,7	119,0	119,1
%	2,3	2,3	2,4	2,5	2,3	2,3	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7
2003	119,6	119,8	120,2	120,4	120,5	120,6	120,9	121,1	121,4	121,5	121,8	121,8
%	2,7	2,5	2,6	2,5	2,4	2,3	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4	2,3
2004	122,0	122,4	122,5	122,8	123,0	123,3	123,4	123,6	123,6	123,6	123,9	123,9
%	2,0	2,2	1,9	2,0	2,1	2,2	2,1	2,1	1,8	1,7	1,7	1,7
2005	123,9	124,3	124,5	124,9	125,1	125,3	125,6	125,8	125,9	126,1	126,1	126,3
%	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,6	1,8	1,8	1,9	2,0	1,8	1,9
2006	126,6	126,9	127,1	127,4	127,8	127,9	128,2	128,4	128,4	128,2	128,3	128,4
%	2,2	2,1	2,1	2,0	2,2	2,1	2,1	2,1	2,0	1,7	1,7	1,7
2007	128,5	128,8	129,0	129,2	129,6	129,9	130,2	130,4	130,4	130,8	131,3	131,8
%	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,6	1,6	1,6	1,6	2,0	2,3	2,6
2008	132,2	132,5	133,2	133,5	134,2	134,8	135,4	135,5	135,2	135,2	134,7	134,5
%	2,9	2,9	3,3	3,3	3,5	3,8	4,0	3,9	3,7	3,4	2,6	2,0
2009	134,2	134,5	134,5	134,8	135,1	135,3	135,3	135,8	135,4	135,5	135,6	135,8
%	1,5	1,5	1,0	1,0	0,7	0,4	-,1	0,2	0,1	0,2	0,7	1,0
2010	136,0	136,2	136,5	137,0	137,1	137,1	137,6	137,9	137,5	137,8	137,9	138,4
%	1,3	1,3	1,5	1,6	1,5	1,3	1,7	1,5	1,6	1,7	1,7	1,9
	Base di riferimento: 2010 = 100											
	Coeff. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730											
2011	101,2	101,5	101,9	102,4	102,5	102,6	102,9	103,2	103,2	103,6	103,7	104,0
%	2,2	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	3,0	3,2	3,2	3,2
2012	104,4	104,8	105,2	105,7	105,6	105,8	105,9	106,4	106,4	106,4	106,2	106,5
%	3,2	3,3	3,2	3,2	3,00	3,1	2,9	3,1	3,1	3,1	2,4	2,4
2013	106,7	106,7	106,9	106,9	106,9	107,1	107,2	107,6	107,2			
%	2,2	1,8	1,6	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	0,8			

Attenzione: Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011.

"A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)".

Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente.

ISTAT - INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA

Periodo di riferimento settembre 2013

Publicato il 11 ottobre 2013

Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi

Indice generale	107,2
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	-0,4
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	+0,8
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	+3,9

Ricordiamo che l'Istat produce tre diversi indici dei prezzi al consumo: per l'intera collettività nazionale (NIC), per le famiglie di operai e impiegati (FOI) e l'indice armonizzato europeo (IPCA).

Il FOI è riferito ai consumi dell'insieme delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente operaio o impiegato.

Questo indice viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n.392.

DALLA CASSAZIONE

Errata indicazione del codice tributo in F24

L'utilizzazione nel modello F24 di un codice tributo al posto di un altro dovuta ad un mero errore materiale del contribuente, può essere riconosciuta come tale, in sede contenziosa, sia dall'Agenzia sia dallo stesso contribuente, in tal modo evitando la realizzazione di un prelievo fiscale indebito e più gravoso di quello previsto dalla legge. È quanto ha affermato la sezione tributaria della Corte di *Corte di Cassazione - sentenza numero 22692 del 4 ottobre 2013*

PER EVENTUALI CORREZIONI F24 VEDI ANCHE AG. ENTRATE CIRCOLARE 5E DEL 2002 IN CARTELLA DOCUMENTI 183

Professionisti - Alto reddito e auto di lusso ininfluente per l'Irap

Non paga l'Irap il contribuente (medico) che dichiara un grosso reddito e ha auto di lusso: presupposto per l'applicazione dell'imposta Irap (secondo quanto previsto dall'articolo 9 2 del DLgs 15 dicembre 1997 numero 446: *presupposto dell'imposta è l'esercizio abituale di una attività diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. L'attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta*) è l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi che ricorre qualora il

contribuente sia responsabile della organizzazione e impieghi beni strumentali eccedenti per quantità o valore, il minimo generalmente ritenuto indispensabile per l'esercizio professionale oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui nulla influenzando l'entità del reddito conseguito (che di per sé non è indice di assoggettamento al tributo) e l'auto utilizzata per giungere sul posto di lavoro.

Corte di Cassazione - sentenza numero 23113 del 11 ottobre 2013

MAGRA CONSOLAZIONE DEL PENSIONATO

LA BUSSOLA

Come difendere la pensione dall'inflazione

Marco Liera

Il blocco dell'indicizzazione delle pensioni 2014 limitatamente alla quota eccedente i 2.973 euro annunciato martedì dal ministro del Lavoro Enrico Giovannini crea del benessere rispetto alle regole più restrittive in vigore. Ma questa insistenza dei Governi nel limitare l'adeguamento delle rendite all'inflazione invita gli attuali ma soprattutto futuri pensionati a ricercare delle forme di hedging (copertura) dagli incrementi del costo della vita. Questo obiettivo è prioritario soprattutto per chi, non esercitando più alcuna attività, perde la possibilità di contare sull'adeguamento


atteso all'inflazione di cui (con eccezioni sempre più vistose e frequenti) godono i redditi da lavoro. Va detto che l'indicizzazione all'inflazione era e resterà piena solamente per le pensioni fino a tre volte il trattamento minimo Inps (1.487 euro al mese). Da gennaio 2014, per la fascia di

importo mensile compreso tra tre e cinque volte il minimo, l'indicizzazione torna al 90%, e per la fascia di importo mensile eccedente il quintuplo l'adeguamento sarà al 75%. Per la quota eccedente il sestuplo della minima (2.973 euro, appunto) non ci sarà adeguamento.

Se ci sono dei risparmi, la copertura più semplice dal rischio inflazione è rappresentata dall'investimento in titoli inflation linked in euro (come i BTpei, i BTp Italia, i buoni postali indicizzati all'inflazione). Gli attuali o futuri pensionati possono in questo modo compensare con la migliore precisione possibile la perdita di potere d'acquisto parziale del loro assegno mensile. I titoli a tasso

variabile come i CcT non offrono questa garanzia, perché i loro rendimenti nominali non necessariamente coprono l'inflazione, in particolare quella inattesa. Questo aspetto è importante in relazione alle rendite vitalizie dei fondi pensione e dei Pip, che sono rivalutate ogni anno in base al rendimento delle gestioni separate delle compagnie Vita. Gestioni separate che prevalentemente sono investite in titoli a tasso nominale anziché reale. Le

rendite vitalizie restano d'altra parte gli unici prodotti che coprono da un altro rischio molto importante e bellissimo, quello di vivere "troppo" a lungo (longevity risk). Con una rendita finanziaria, se non ci si limita a consumare il rendimento e si intacca il capitale, questo prima o poi si esaurisce. Dall'inizio dell'era dell'euro, l'inflazione sembra essere diventata bassa e sotto controllo. La congiuntura recessiva ha poi raffreddato notevolmente negli ultimi mesi l'aumento del costo della vita: l'ultimo dato è lo 0,9% tendenziale in Italia a settembre (1,3% nell'eurozona). Anche se l'aumento dell'Iva dovrebbe incidere per uno 0,3/0,4% aggiuntivo.



LA STRATEGIA
Evitare titoli a tasso variabile come i CcT
Meglio BTpei, BTp Italia o buoni postali indicizzati

@marcoliera

RISPOSTA DI DAMIANO SUL TURBINIO DEL BLOCCO DELLA PEREQUAZIONE SULLE PENSIONI

In allegato la risposta di Cesare Damiano, Presidente della Commissione lavoro PD, all'articolo di Massimo Fracaro e Nicola Saldutti del 9 ottobre 2013, pubblicata sul Corriere della Sera di sabato 11 ottobre 2013..

IN ALLEGATO A PARTE - C. DAMIANO Corriere della Sera (documento 184)

UTERO IN AFFITTO e CONGEDO DI MATERNITA'

Spetta oppure no il congedo di maternità per una donna che abbia avuto un figlio ricorrendo all'utero in affitto?

La Corte di giustizia Ue dovrà risolvere il quesito.

I pareri sono discordanti: due i casi con posizioni discordanti.

Prima posizione: avrebbe diritto al congedo di maternità se si prende cura del bambino dopo la nascita, se la gestazione in affitto è legale nello Stato membro; il periodo dovrebbe però essere diviso tra le due madri..

Seconda posizione: il diritto europeo non permetterebbe di dedurre l'esistenza di tale diritto a vantaggio dei genitori di un bimbo nato grazie all'utero in affitto e pertanto non spetterebbe alla donna che ha ordinato il figlio.

PENSIONI - Pillole (mpe)

...Taglio del cuneo fiscale per i lavoratori...nelle loro tasche soldi in più (150 - 200 euro lordi)...provvedimento per avviare l'economia, ma non si potrebbe pensare anche a una defiscalizzazione delle pensioni, anziché tartassarle?

...Quando la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il taglio della busta paga del lavoratore col contributo di solidarietà sulle retribuzioni alte nessuno ha fiutato, quando lo stesso provvedimento è stato adottato per le pensioni molti, onorevole Meloni in testa, hanno sollevato fiere obiezioni: *è ora di finirla di considerare i pensionati cittadini di serie B !...*

NIENTE LICENZIAMENTO SE LA PATOLOGIA NON E' PARTICOLARMENTE GRAVE

Con sentenza n. 23068 del 10 ottobre 2013, la Cassazione ha affermato la illegittimità del licenziamento di un lavoratore che presenti una patologia fisica non eccessivamente invalidante e, comunque, compatibile con le mansioni assegnategli, una volta adottate le cautele di legge in grado di ridurre i rischi per la salute; ciò anche se il medico competente dell'azienda aveva espresso parere negativo all'idoneità.

Secondo i giudici della Suprema Corte "nel caso di contrasto tra il contenuto del certificato del medico curante e gli accertamenti compiuti dal medico di controllo, il giudice del merito deve procedere alla loro valutazione comparativa al fine di stabilire quale delle contrastanti motivazioni sia maggiormente attendibile, atteso che le norme che prevedono la possibilità di controllo della malattia, nell'affidare la relativa indagine ad organi pubblici per garantirne l'imparzialità, non hanno inteso attribuire agli atti di accertamento compiuti da tali organi una particolare ed insindacabile efficacia probatoria che escluda il generale potere di controllo del giudice".

INAIL - RIVALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONI ECONOMICHE PER INFORTUNIO SUL LAVORO e MALATTIA PROFESSIONALE DAL 1° LUGLIO 2013

Con circolare del 10 ottobre 2013, n. 50, l'Inail illustra i riferimenti retributivi per procedere alla prima liquidazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nel settore industria, agricoltura, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia autonomi a decorrere dal 1 luglio 2013 nonché alla riliquidazione delle prestazioni in corso.

**IN ALLEGATO A PARTE - INAIL Circolare n. 50 del 10.10.2013
(documento 185)**

INPS - CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE: VARIAZIONI DEL TASSO DI RIFERIMENTO

Con messaggio del 11 ottobre 2013, n. 16283, l'Inps rende noto che, i tassi di riferimento da utilizzare, a decorrere dal 1° ottobre 2013, per i prestiti con cessione del quinto della pensione, finalizzata alla concessione di prodotti di finanziamento a pensionati INPS, subiscono le seguenti variazioni: da 8,88 per importi al di sotto dei 5.000 euro, e 9,00 per importi superiori (fino a 59 anni); da 10,48 per importi al di sotto dei 5.000 euro, e 10,60 per importi superiori (60-69 anni); da 13,08 per importi al di sotto dei 5.000 euro, e 13,20 per importi superiori (70-79 anni).

MEDICI PENSIONATI CON REDDITI OCCASIONALI

Da quest'anno anche i medici pensionati con redditi professionali sono obbligati alla contribuzione previdenziale al Fondo generale quota B con possibilità però di optare per l'aliquota agevolata pari al 50% dell'aliquota ordinaria; ogni terzo anno d'ufficio saranno riviste le prestazioni economiche in base ai versamenti effettuati.

Tuttavia molti medici pensionati hanno solo redditi occasionali per prestazioni di docenza, partecipazione a Congressi in qualità di relatore, gettoni di presenza in Commissioni varie, ecc. e talora per visite mediche urgenti o relazioni sanitarie medico-legali. Si tratta per lo più di prestazioni sporadiche e di scarsa entità economica che in caso di non iscrizione alla partita Iva sono fiscalmente considerate occasionali perchè non attinenti ad una attività professionale abitualmente svolta. Nella gestione separata INPS le prestazioni occasionali che nel loro coacervo, considerando la somma dei compensi corrisposti da tutti i committenti occasionali, non raggiungono i 5mila euro annui non sono imponibili dal punto di vista previdenziale, secondo quanto previsto dal DPR 917/86 art. 81 lett. L, D.L. 269/03, convertito in L. 326/03, art. 44 comma 2 e INPS Circolare 103 del 2004. Trattandosi di cifre esigue che comportano incombenze al pensionato, ma soprattutto danno incassi contributivi talmente trascurabili tali da non giustificare il peso delle spese amministrative dirette (invio lettere di comunicazione, spese di incasso, ecc.) e indirette del personale per la gestione d'incasso e contabilizzazione delle somme a futura pensione, forse sarebbe opportuno e più che giustificato da parte della Fondazione ENPAM l'allineamento a quanto già adottato dalla Gestione separata INPS e precisamente esonerare dall'onere contributivo le prestazioni occasionali al di sotto dei 5 mila euro annui di coloro che non hanno la partita IVA. Infatti è appunto l'assenza di partita IVA che delinea il carattere occasionale di queste prestazioni escludendo il carattere di «*abitudine*» delle prestazioni.

IL CONGEDO DI PATERNITÀ A PRESCINDERE DALLA MADRE

da Sole 24 ore - risposta 3210

D - Può un dipendente di banca, in caso di adozione

internazionale, fruire della licenza di paternità senza perdere lo stipendio, se la consorte non lavora?

R - La risposta al quesito del lettore è positiva. In linea di principio, il congedo parentale spetta al genitore richiedente, anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto. Infatti, il congedo del padre si configura come un diritto autonomo e, pertanto, esso è aggiuntivo a quello della madre e spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al congedo obbligatorio. Proprio con riguardo alla situazione nella quale si trova il lettore, è lo stesso Inps a precisare, sul proprio sito internet, che il congedo parentale può essere fruito dal padre lavoratore dipendente, anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre (a decorrere dal giorno successivo al parto), e anche se la stessa non lavora.

LA RICHIESTA DELLE FERIE IN OCCASIONE DELLO SCIOPERO

da Sole 24 ore - risposta 3209

D - Lavoro presso una società partecipata, con contratto Fise. Per un giorno del sit-in aziendale (per sciopero), la società ha deciso di non remunerare la giornata. Vi chiedo se è possibile fare questo nonostante io avessi fatto richiesta formale di ferie.

R - La vicenda rappresentata dalla lettrice riguarda l'applicazione di due distinte ragioni di assenza, egualmente garantite dalla Costituzione. Sorvolando sulla delicata e complessa questione legata alla legittimità del rifiuto di ricevere una prestazione parziale, ossia offerta da una parte dei dipendenti nel corso di uno sciopero che di fatto blocchi l'intera produzione, va ricordato che il potere di stabilire quando il dipendente può assentarsi spetta al datore di lavoro. Una volta detto che la lavoratrice ha subito un danno immediato a causa del mancato pagamento della retribuzione, ma comunque il giorno di ferie rimane nella disponibilità della dipendente la quale quindi potrà recuperarlo in seguito, ovvero farselo monetizzare, va altresì osservato che bisognerebbe conoscere se la giornata di ferie era stata richiesta e/o programmata con largo anticipo, dato che in questo caso sarebbe indubbia la legittimità della scelta del lavoratore, non opposta tempestivamente con una revoca da parte del datore di lavoro, e quindi l'assenza deve essere imputata a tale titolo; viceversa, nella concomitanza delle circostanze: ossia nella contestualità della richiesta delle ferie e dell'effettuazione dello sciopero, prevale di massima quest'ultima imputazione, considerato che talvolta assegnare la causale ferie, in un giorno di mobilitazione sindacale, è stato interpretato in sede giudiziale come condotta antisindacale, in quanto finalizzata a evitare la buona riuscita dell'agitazione o quanto meno volta a sminuire il dato degli aderenti alla giornata di sciopero.

Infine, va considerato che è possibile avanzare una richiesta bonaria di imputazione dell'assenza alle ferie, invece che allo sciopero e che, in caso di rifiuto del datore di lavoro, occorrerebbe instaurare un contenzioso dal costo non irrilevante a fronte di un esito incerto e di ben modesta rilevanza economica.

LE INCOMPATIBILITÀ DELL'AGUARDIA MEDICA ASL

da Sole 24 ore - risposta 3216

D - Sono medico, sostituto di Guardia medica (con contratto a tempo determinato, rinnovabile ogni 6 mesi dal 2005) e da poco ho iniziato a lavorare come libero professionista, specialista in chirurgia generale, presso il pronto soccorso di una struttura privata convenzionata.

La direzione dell'Asl competente sta proseguendo con il decadimento del mio contratto come medico di guardia medica. Vorrei sapere se veramente queste due attività sono incompatibili.

R - Riteniamo che direzione dell'Asl stia procedendo correttamente.

Infatti, la disciplina delle incompatibilità, di cui all'articolo 17 dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, trova applicazione anche per i medici di continuità assistenziale.

Tale articolo 17, al comma 2, lettera e, recita: «È, inoltre, incompatibile il medico che...operi, a qualsiasi titolo, salvo diversi accordi regionali, in presidi, strutture sanitarie, stabilimenti o istituzioni private convenzionate; ...».

CONTA LA DATA DEL BONIFICO NON QUELLA DI FINE LAVORI

da Sole 24 ore - risposta 3136

D - Posseggo un appartamento in un condominio nel quale stiamo per deliberare la realizzazione di un nuovo impianto di ascensore/elevatore, prima non esistente.

È prevedibile che ciò avverrà a cavallo degli anni 2013-2014.

La scaletta dei pagamenti è ancora da mettere a punto ed è facile prevedere che il saldo, a collaudo avvenuto, avverrà nel 2014, sia pure entro il primo semestre.

La domanda è: potrò fruire del bonus 50% (per gli interventi di riqualificazione edilizia) sui pagamenti effettuati (dall'amministrazione del condomino) prima del 31 dicembre 2013 e del 36% sui pagamenti effettuati in data successiva? Oppure fa fede la data di completamento dei lavori e potrò fruire solo del bonus in percentuale ridotta?

R - Si applica il principio di cassa anche per i lavori a cavallo.

Le modifiche introdotte alla disciplina del 36%, dall'articolo 11 del DL 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 134/2012, e poi dall'articolo 16, DL 63/2012, convertito in legge 90/2013, sono in vigore sino al prossimo 31 dicembre 2013. In tal caso, la data del 31 dicembre (salva la proroga del potenziamento della detrazione che potrebbe essere adottata dal Governo), rappresenta uno spartiacque tra le spese sostenute anteriormente, soggette ai limiti del 50%, sino a un importo massimo di 96.000 euro, e quelle sostenute dal 1° gennaio 2014, che sono soggette ai limiti massimi del 36%, sino a 48.000 euro.

Ai fini della detrazione del 50%, infatti, vale il principio di cassa, cioè rileva il momento di pagamento, con bonifico bancario o postale, delle spese sostenute, anche se i lavori sono in corso alla data del 31 dicembre 2013, come nel caso di specie. Tutti i bonifici emessi sino al 31 dicembre 2013 per i lavori relativi all'ascensore fruiscono, pertanto, della maggiore detrazione. Per gli interventi in corso al 31 dicembre, l'importo detraibile in 10 anni sarà pari alla somma del 50% dei bonifici ordinati dall'amministratore entro il 31 dicembre (sino a un importo massimo complessivo di 96.000 euro), e il 36% dei bonifici ordinati dal 1° gennaio 2014 (sino a un importo massimo di 48.000 euro).

PRESTAZIONE DEL BORSISTA: NON E LAVORATIVA

da Sole 24 ore - risposta 3157

D - Sono una biologa iscritta all'albo; sono stata selezionata per avere una borsa di studio in un laboratorio privato di analisi chimico-cliniche e microbiologiche a Cagliari.

La borsa sarà di 500 euro mensili per un anno e mezzo.

C'è un problema: il laboratorio non mi assume, quindi, oltre a dovermi pagare l'assicurazione (200 euro/anno) mi è appena stato detto che dovrò aprirmi la partita Iva perchè sarò lì come libera professionista.

Come posso aprirmi la partita Iva e, quindi, sostenere tutte le spese che questa comporta, con 500 euro al mese?

So che non è una vera retribuzione, ma per me è importante perchè significa finalmente inserirmi nel mondo del lavoro.

R - Partendo dal presupposto che il committente richieda necessariamente l'apertura della partita Iva, si segnala alla lettrice che i soggetti che iniziano l'attività dopo il 31 dicembre 2007 possono utilizzare il regime agevolato previsto per i cosiddetti "nuovi minimi".

Tale regime, che si rivolge proprio a chi accede al mercato del lavoro, prevede molte agevolazioni in termini di tassazione e adempimenti. I vantaggi, in sintesi, sono: imposta del 5% sui redditi, sostitutiva dell'Irpef e addizionali; nessuna ritenuta d'acconto subita; esonero dagli adempimenti Iva, inclusa l'applicazione e versamento dell'imposta; esonero Irap; esonero dagli studi di settore; esonero dalla tenuta delle scritture contabili; esonero dallo "spesometro". Gli unici adempimenti richiesti sono: 1) - la emissione e conservazione delle fatture che però non devono recare addebito di Iva e devono contenere l'indicazione che il soggetto emittente aderisce al regime speciale di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del DL 98/2011; 2) - la conservazione dei documenti di acquisto. Per accedere al regime sono richiesti alcuni requisiti, che trattandosi, nel caso della lettrice, di inizio attività, possono essere limitati al fatto che l'attività che andrà a svolgere non costituisca mero

proseguimento di un'attività precedentemente svolta sotto qualunque forma. Nel caso di adesione, in sede di apertura della partita Iva occorrerà barrare la casella apposita del modello AA9/11, presente nel quadro B. L'agevolazione prevista per i contribuenti minimi è valida solo per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi, ed è prolungabile fino al compimento del 35esimo anno per coloro che allo scadere del quinquennio non abbiano ancora raggiunto questa età. Quindi, in caso di rinnovo della borsa di studio o nel caso in cui la lettrice prosegua l'attività come libero professionista le agevolazioni potrebbero proseguire. Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza, le attività rese da parte del borsista, ormai possibili solo se promosse da una università o una struttura specialistica a seguito della stipula di apposita convenzione, per la prevalente natura di apprendimento dell'attività svolta, non possono configurarsi come prestazioni lavorative, perché la causa del loro svolgimento è ben diversa da quella che caratterizza il rapporto di lavoro. Infatti, l'erogazione in favore del borsista di una indennità economica non rappresenta una retribuzione per l'attività prestata, ma ha solo la funzione di garantirgli un parziale rimborso spese per il periodo in cui svolge l'attività borsistica. Ne consegue che l'assegnazione di una borsa di studio deve essere parificata al tirocinio formativo. A tale proposito, dopo l'accordo recentemente raggiunto nella Conferenza Stato, Regioni e Province autonome, che ha dettato le linee guida per i tirocini, deve essere chiaro che il tirocinio (così come la borsa di studio), che costituisce una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o reinserimento lavorativo, ha natura e finalità ben distinte da un rapporto di lavoro vero e proprio. Ne deriva che possono verificarsi le seguenti situazioni: 1) il tirocinante (o il borsista) ha in corso un tirocinio con un soggetto promotore e ha contestualmente in corso un rapporto di lavoro di altro tipo (subordinato o autonomo) con un altro soggetto: tale situazione, fermo il rispetto del diritto al riposo e l'osservanza dei principi generali di incompatibilità, è legittima e non impatta sulla validità del tirocinio; 2) il tirocinante o il borsista con il medesimo soggetto ospitante non può avere in corso sia un rapporto di tirocinio sia uno di lavoro autonomo o subordinato, in quanto l'accordo stabilisce chiaramente che l'effettuazione dello stage inibisce qualsiasi altra tipologia di prestazione lavorativa da parte del tirocinante in favore del soggetto ospitante.

Invece, al termine del tirocinio o del periodo di assegnazione della borsa di studio, le parti possono concordare la prosecuzione della collaborazione e procedere alla stipulazione di un contratto di lavoro, autonomo o subordinato, il cui inquadramento deve avvenire alla luce delle caratteristiche della prestazione che dovrà essere resa, senza tener conto del precedente periodo della borsa di studio che non potrà avere riflessi ai fini contrattuali, ad esempio per le anzianità convenzionali, per l'accantonamento del Tfr e per le altre previsioni legate alla durata del contratto.

Se attivare una co.co.pro. o un rapporto autonomo a partita Iva, dipenderà da una scelta aziendale, che dovrà tener conto di quale sarà la prestazione e di come essa dovrà essere resa, nonché per quanto tempo, e con riguardo a quale sia il risultato atteso.

AGENZIA DELLE ENTRATE - DETRAIBILITA' DEI MEDICINALI OMEOPATICI

Domanda

Posso detrarmi le spese sostenute per l'acquisto di farmaci omeopatici richiesti dal mio dottore con relativa ricetta?

Risponde Gianfranco Mingione

È possibile fruire della detrazione del 19% per le spese sostenute per prestazioni rese da un medico generico, comprese quelle per visite e cure di medicina omeopatica (articolo 15, comma 1, lettera c, del Tuir).

Si qualificano omeopatici i medicinali ottenuti “a partire da sostanze denominate materiali di partenza per preparazioni omeopatiche o ceppi omeopatici, secondo un processo di produzione omeopatico descritto dalla farmacopea europea o, in assenza di tale descrizione, dalle farmacopee utilizzate ufficialmente negli Stati membri della Comunità Europea” (Dlgs 219/2006).


Per tali prodotti, ai fini della detrazione, è necessario che sia indicato sulla scontrino fiscale la dicitura "omeopatico". Non è invece più necessario conservare la prescrizione medica poiché la natura e la qualità del prodotto si evincono dalla dicitura e dalla denominazione dello stesso (risoluzione 10/E del 2010).

ENPAM - RATEIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI DELLA QUOTA B DEL FONDO GENERALE

L'Enpam ha deciso di rateizzare i contributi previdenziali dovuti dai medici e dagli odontoiatri in difficoltà economica. Lo sottolinea una nota pubblicata sul sito dell'Ente previdenziale. «È un atto dovuto - ha commentato il presidente della Fondazione Enpam Alberto Olivetti -. È un dovere salvaguardare chi si trova in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica legata alla crisi. Penso per esempio ai medici fiscali, che dopo la decisione dell'Inps di sospendere le visite domiciliari per malattia hanno subito una pesante decurtazione del reddito e si trovano, oggi, comunque obbligati a versare i contributi”.». In particolare, la rateizzazione, a domanda, (rata unica in scadenza il 31 ottobre dilazionabile in tre rate con scadenza: 31 dicembre 2013, 28 febbraio 2014 e 30 aprile 2014) comporterà il pagamento degli interessi legali dello 0,2 per cento ogni mese e sarà concessa previa domiciliazione dei pagamenti rateizzati e delle successive contribuzioni del Fondo generale (quota A e quota B). Va segnalato anche che dal 2014 tutti i liberi professionisti che sceglieranno la domiciliazione bancaria per il pagamento dei contributi della quota B verrà data la possibilità della rateizzazione.

CARTELLE CLINICHE ELETTRONICHE BOCCIATE DAI MEDICI USA

Oltre quattro medici americani su cinque si dichiarano soddisfatti del proprio lavoro, nonostante il 47% lo giudichi molto stressante e il 19% si senta del tutto esaurito, ma la vera lamentela si rivolge, a sorpresa, contro i sistemi di cartelle mediche elettroniche. Lo segnala lo studio Rand, commissionato in sei Stati dalla American medical association.



PENSIONATI e PENSIONANDI - LA BOZZA DELLA LEGGE DI STABILITA' 2014

Nella bozza della legge di stabilità 2014 è previsto la ripartenza della indicizzazione della perequazione automatica delle pensioni della dipendenza pubblica e privata (INPS e ex INPDAP).

La rivalutazione sarà calcolata al 100% dell'indice Istat (provvisorio che verrà pubblicato nel mese di novembre, con conguagli su quello effettivo l'anno dopo) per le somme sino a 3 volte il minimo INPS (€ 1.487) , al 90% per le somme tra 3 e 4 volte il minimo INPS (da € 1.487 a 1.970), al 75% per le somme da 4 a 5 volte il minimo INPS (da € 1.970 a 2.478) e al 50% per gli importi oltre 5 volte il minimo INPS (€ 2.478). per il 2014 rimane tuttavia il blocco della perequazione automatica sulle somme eccedenti le 6 volte il minimo INPS cioè per le somme di pensione eccedenti circa i 3 mila circa euro lordi mensili.

Per tre anni sono previsti inoltre prelievi cosiddetti di solidarietà (per finanziare il pasticcio degli esodati) del 5% per le somme eccedenti ai 100.000 euro lordi annuali sino a 150.000, del 10% per le somme comprese tra i 150mila e i 200mila e del 15% per le somme oltre i 200mila euro lordi annuali (*ma attenzione: possibile censura della Corte Costituzionale*).

Revisione anche per le soglie oltre le quali scatta il pagamento della buonuscita o indennità di fine servizio del pubblici dipendenti: da 90mila euro si scende a 50mila e da 150mila si scende a 100mila e scagionato dopo 12 mesi anziché 6.

Blocco di un altro anno dei contratti nel pubblico impiego senza indennità di vacanza contrattuale, bloccata sino al 2017.

A proposito della dilazione dei pagamenti della buonuscita o dell'indennità premio di servizio del pubblico impiego abbiamo dei dubbio sulla correttezza di tale provvedimento, posto che tali istituti sono pagati in buona parte anche dal lavoratore stesso in forma diretta mediante trattenuta mensile sullo stipendio. Una volta si parlava di premio assicurativo previdenziale su base mutualistica. Ricordiamo come già la manovra Tremonti bis aveva previsto che il TFS e il Tfr -cessato il rapporto di lavoro- slittassero di 6 mesi in caso di pensioni di vecchiaia o assimilate e di 2 anni in caso di pensioni di anzianità con pagamento dilazionato della liquidazione del pubblico dipendente in tre anni a seconda degli importi (fino a 90 mila euro entro i termini prefissati, da 90 a 150 mila euro al secondo anno, oltre 150 mila euro al terzo anno; attualmente corretti con la legge di stabilità in meno50, da 50 a 100, oltre 100 mila).

Tali dilazioni vanno aggiunte ai tempi tecnici: nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza oppure per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione oppure per inabilità derivante o meno da causa di servizio, nonché per decesso del dipendente, l'INPDAP è tenuta a corrispondere entro 3 mesi il trattamento di fine servizio avendo ricevuta la relativa documentazione dall'amministrazione competente cioè dall'ufficio previdenza dell'ente di appartenenza del lavoratore. Il tempo previsto per la trasmissione è di 15 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Invece nei casi di destituzione o di dimissioni prima dei limiti di anzianità o servizio sono previsti ulteriori sei mesi.

MOTIVO DELLA CESSAZIONE	INPDAP: TEMPI DI PAGAMENTO decorsi i termini spetta il pagamento anche degli interessi ex art.3 legge 140/1997 e i provvedimenti Tremonti: (*) art.12 c. 7-9 DL 78/2010 (**) art.1 c.22-23 DL. 138/2011
inabilità o decesso	105 giorni dalla cessazione (*) (**)
limiti di età o di servizio	non prima di 180 giorni e non oltre 270 giorni dalla cessazione (*) (**)
destituzione, dimissioni prima dei limiti di anzianità o servizio, altre cause di decadenza	non prima di 24 mesi e non oltre 27 mesi dalla cessazione (*) (**)

(*) la dilazione dei pagamenti ora con la manovra di stabilità 2014 sarà secondo fino a 50 mila euro primo pagamento entro i termini prefissati, oltre i 50mila euro dilazionato in un secondo scaglione e oltre i 100mila il terzo scaglione annuale

(**) per le pensioni di vecchiaia slittamento ora di 12 mesi e per le pensioni anticipate di ulteriori 24 mesi

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

Il Vino DOCG

Data di emissione il 18 ottobre 2013

PENSIONI dal sito di Franco Abruzzo

Lettera aperta di Franco Bozzetti a Giorgia Meloni (Fratelli d'Italia): "Non si risolvono i gravi problemi dei cittadini mettendoli gli uni contro gli altri, presunti ricchi contro presunti poveri. Lei dovrebbe, invece, battersi per aumentare i trattamenti pensionistici più deboli attingendo risorse dalla colossale evasione fiscale, dalla vendita dei beni sequestrati alle mafie, dalla eliminazione degli enti inutili e delle province, dall'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti e, perché no, dalla drastica diminuzione dei compensi e dei vitalizi dei parlamentari"

Il documento completo in <http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12944>

CONGEDO STRAODINARIO PER ASSISTENZA DISABILI

La Corte Costituzionale con la sentenza 203 del 18 luglio 2013 ha dichiarato illegittimo il comma 5 dell'articolo 42 del DLgs 151/2001 nella parte in cui non include tra i soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario per l'assistenza a un disabile il parente o affine entro il terzo grado.

Si uniforma così la platea dei lavoratori che possono fruire del congedo straordinario con quelli che possono godere dei permessi previsto dalla legge 104/1992, mantenendo invariato però l'ordine di priorità e il requisito della convivenza (requisiti non invece richiesti per la fruizione dei permessi).

GRADI DI PARENTELA

GRADO	ASCENDENTI	DISCENDENTI	COLLATERALI
I	Genitori	Figli	-
II	Nonni	Nipoti (figli di figli)	Fratelli Sorelle
III	Bisnonni	Pronipoti	Zii Nipoti (figli di fratelli e/o sorelle)
IV	Trisavi	Figli dei pronipoti	Prozii Pronipoti Primi cugini
V	-	-	Figli di prozii Secondi nipoti Secondi cugini
VI	-	-	Altri cugini

CODICE CIVILE

Art. 74. PARENTELA

1. La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite.

Art. 77. LIMITE DELLA PARENTELA

1. La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.

Art. 572. SUCCESSIONE DI ALTRI PARENTI

1. Se alcuno muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti, né fratelli o sorelle o loro discendenti, la successione si apre a favore del parente o dei parenti prossimi, senza distinzione di linea.
2. La successione non ha luogo tra i parenti oltre il sesto grado.

AGENZIA DELLE ENTRATE - REDDITI DI LAVORO AUTONOMO PERCEPITI DAGLI EREDI

Domanda

In seguito al decesso di mio padre, ex professionista, ho percepito alcune somme a titolo di compenso per prestazioni dal lui effettuate. In capo a chi e come devono essere tassate?

Risponde Gianfranco Mingione

In caso di morte dell'avente diritto alla prestazione, i redditi, imputabili secondo il principio di cassa, devono essere tassati separatamente in capo agli eredi che li hanno percepiti, secondo le disposizioni degli articoli 19 e 21 del Tuir (articolo 7, comma 3, del Tuir). I redditi percepiti dagli eredi mantengono la stessa natura che avevano in capo al *de cuius*. Ciò in quanto l'erede, in seguito alla successione, subentra nei rapporti giuridico-patrimoniali del *de cuius*, lasciandoli inalterati (risoluzione ministeriale n. 873/1980).